

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

14° Anno n. L 193

27 agosto 1971

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1854/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1855/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1856/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1857/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 1858/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 1859/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 1860/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 1861/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso . . . . . 16
- Regolamento (CEE) n. 1862/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 1863/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate . . . . . 19
- Regolamento (CEE) n. 1864/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . . 22
- Regolamento (CEE) n. 1865/71 della Commissione, del 26 agosto 1971, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 24

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                         | Unità di conto per tonnellata |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato               | 52,20                         |
| 10.01 B                              | Frumento duro                                     | 60,50 <sup>(1)</sup>          |
| 10.02                                | Segala  | 48,80                         |
| 10.03                                | Orzo  | 55,35                         |
| 10.04                                | Avena   | 51,98                         |
| 10.05 A                              | Granturco, ibrido, destinato alla semina          | 36,85 <sup>(2)(3)(4)</sup>    |
| 10.05 B                              | Granturco altro                                   | 36,85 <sup>(3)(4)</sup>       |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                                    | 22,96                         |
| 10.07 B                              | Miglio  | 30,46                         |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 37,43                         |
| 10.07 D                              | Altri cereali                                     | 0                             |
| 11.01 A                              | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 44,20                         |
| 11.01 B                              | Farine di segala                                  | 79,40                         |
| 11.02 A I a                          | Semole e semolini di frumento (grano duro)        | 102,68                        |
| 11.02 A I b                          | Semole e semolini di frumento (grano tenero)      | 47,72                         |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 agosto 1971**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22.7.1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 63.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                | Corrente<br>8 | 1° term.<br>9 | 2° term.<br>10 | 3° term.<br>11 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato      | 0             | 0             | 0              | 0,20           |
| 10.01 B                              | Frumento duro                            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.02                                | Segala                                   | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.03                                | Orzo                                     | 0             | 0             | 0              | 1,25           |
| 10.04                                | Avena                                    | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.05 A                              | Granturco, ibrido, destinato alla semina | 0             | 0             | 0              | 2,20           |
| 10.05 B                              | Granturco altro                          | 0             | 0             | 0              | 2,20           |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                           | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.07 B                              | Miglio                                   | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.07 C                              | Sorgo                                    | 0             | 0             | 0              | 0,60           |
| 10.07 D                              | Non nominati                             | 0             | 0             | 0              | 0              |

<sup>(1)</sup> La fissazione in anticipo del prelievo per i cereali è sospesa, in conformità del regolamento (CEE) n. 1793/71 (GU n. L 186 del 18. 8. 1971, pag. 11).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti  | Corrente<br>8 | 1° term.<br>9 | 2° term.<br>10 | 3° term.<br>11 | 4° term.<br>12 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.07 A I (a)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                                     | 0             | 0             | 0              | 0,036          | 0,036          |
| 11.07 A I (b)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina                   | 0             | 0             | 0              | 0,027          | 0,027          |
| 11.07 A II (a)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                   | 0             | 0             | 0              | 0,223          | 0,223          |
| 11.07 A II (b)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0             | 0             | 0              | 0,166          | 0,166          |
| 11.07 B                              | Malto torrefatto   | 0             | 0             | 0              | 0,194          | 0,194          |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1856/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 agosto 1971**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(6)</sup>, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

*(u.c. / t)*

| Numero<br>della tariffa<br>doganale<br>comune | Designazione dei prodotti                | Corrente<br>8 | 1° term.<br>9 | 2° term.<br>10 | 3° term.<br>11 |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.01 A                                       | Frumento tenero e frumento sega-<br>lato | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.01 B                                       | Frumento duro                            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.02   | Segala                                   | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.03   | Orzo                                     | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.04   | Avena                                    | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.05 B                                       | Granturco altro                          | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.07 B                                       | Miglio                                   | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 10.07 C                                       | Sorgo                                    | 0             | 0             | 0              | 0              |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi ed i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 <sup>(5)</sup> ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.



| Numero tariffario | Designazione dei prodotti   | Ammontare delle restituzioni                                |
|-------------------|---|---|
| ex 11.01 B        | Farina di segala :<br>— tenore in ceneri da 0 a 700<br>— tenore in ceneri da 701 a 1150<br>— tenore in ceneri da 1151 a 1600<br>— tenore in ceneri da 1601 a 2000   | 53,50<br>46,50<br>41,00<br>35,00                            |
| 11.02 A I a       | Semole e semolini di grano duro <sup>(2)</sup> :<br>— tenore in ceneri da 0 a 950 :<br>— per le esportazioni verso :<br>— le zone IV b) e IV a)<br>— le zone II e I<br>— gli altri paesi terzi<br>— tenore in ceneri da 951 a 1300 :<br>— per le esportazioni verso :<br>— la zona II<br>— gli altri paesi terzi<br>— tenore in ceneri da 1301 a 1500 :<br>— per le esportazioni verso :<br>— la zona II<br>— gli altri paesi terzi | 76,00<br>73,00<br>67,00<br>65,90<br>59,90<br>58,40<br>52,40 |
| 11.02 A I b       | Semole e semolini di grano tenero <sup>(3)</sup> :<br>— tenore in ceneri da 0 a 520 :<br>— per le esportazioni verso :<br>— la zona I<br>— la zona IV b)<br>— gli altri paesi terzi   | 73,00<br>76,00<br>67,00                                     |

<sup>(1)</sup> Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

<sup>(2)</sup> La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

<sup>(3)</sup> Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/71 DELLA COMMISSIONE  
del 26 agosto 1971  
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1375/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;  
considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1375/71 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a **modificare i prelievi** attualmente in vigore come è **indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,**

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 10. 7. 1971, pag. 6.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 <sup>(5)</sup>, ha modificato la durata di validità dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE; che di conseguenza conviene adattare la fissazione dei supplementi da aggiungere ai prelievi fissati in anticipo per i prodotti di cui trattasi;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento n. 469/67/CEE <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/69 <sup>(7)</sup>; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 27 agosto 1971 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso <sup>(1)</sup>

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Corrente<br>8 | 1° term.<br>9 | 2° term.<br>10 | 3° term.<br>11 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.06                                | Riso :   |               |               |                |                |
|                                      | A. greggio o semigreggio (non pilato) :  |               |               |                |                |
|                                      | (I) Riso greggio (non pilato)  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | (II) Riso semigreggio (non pilato)   | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :   |               |               |                |                |
|                                      | (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : |               |               |                |                |
|                                      | (a) Riso semilavorato  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | (b) Riso lavorato a fondo  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | (II) altro :   |               |               |                |                |
|                                      | (a) Riso semilavorato  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | (b) Riso lavorato a fondo  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                                      | C. spezzato  | 0             | 0             | 0              | 0              |

<sup>(1)</sup> La fissazione in anticipo del prelievo per il riso e le rotture di riso è sospesa in conformità del regolamento (CEE) n. 1793/71 (GU n. L 186 del 18. 8. 1971, pag. 11).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE <sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 <sup>(6)</sup>, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci  | (u.c. / 100 kg)<br>Ammontare delle restituzioni |
|--------------------------------------|---|---|
| 10.06                                | <p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I) . . . .</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 8,400</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,130</p> <p>(b) altro :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 6,800</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,130</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,002</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 11,425</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,599</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,587</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 12,168</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 13,418</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 6,268</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,627</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 6,719</p> <p>— Per le esportazioni verso la zona IV a) ad eccezione della Costa d'Avorio 11,370</p> <p>— Per le esportazioni verso la Costa d'Avorio 11,820</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,248</p> <p>C. spezzato 3,000</p> |   |

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5.10.1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11.10.1967).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(6)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 27 agosto 1971 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSCHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Corrente<br>8 | 1° term.<br>9 | 2° term.<br>10 | 3° term.<br>11 | 4° term.<br>12 | 5° term.<br>1 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10.06                                | Riso :   |               |               |                |                |                |               |
|                                      | A. greggio o semigreggio (non pilato) :  |               |               |                |                |                |               |
|                                      | (I) Riso greggio (non pilato)  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | (II) Riso semigreggio (non pilato) :   |               |               |                |                |                |               |
|                                      | (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | (b) altro  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :   |               |               |                |                |                |               |
|                                      | (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : |               |               |                |                |                |               |
|                                      | (a) Riso semilavorato  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | (b) Riso lavorato a fondo  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | (II) altro :   |               |               |                |                |                |               |
|                                      | (a) Riso semilavorato  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | (b) Riso lavorato a fondo  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                      | C. Spezzato  | 0             | 0             | 0              | —              | —              | —             |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 1°. 7. 1971, pag. 37.

## ALLEGATO

|                                      |  | (u.c. / 100 kg)      |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                | Importo del prelievo |
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : |                      |
|                                      | A. denaturati :  |                      |
|                                      | I. zucchero bianco                                       | 15,46                |
|                                      | II. zucchero greggio                                     | 12,72 <sup>(1)</sup> |
|                                      | B. non denaturati :                                      |                      |
|                                      | I. zucchero bianco                                       | 15,46                |
|                                      | II. zucchero greggio                                     | 12,72 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 714/71<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 714/71 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68<sup>(4)</sup>.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 2. 4. 1971, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

## ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 30 agosto 1971 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

| Numero della tariffa | Designazione delle merci  | Importo in u.c./100 kg   |
|----------------------|---|--|
| 01.02                | Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :<br>A. delle specie domestiche :<br>II. altri :<br>a) vitelli<br>b) altri :<br>1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)<br>2. altri :<br>aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)<br>bb) non nominati   | <u>Peso vivo</u><br><br>2,794 (b)<br><br>1,990<br><br>4,975<br>7,463 (b)                       |
| 02.01                | Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :<br>A. carni :<br>II. della specie bovina :<br>a) domestica :<br>1. fresche o refrigerate :<br>aa) di vitello :<br>11. carcasse e mezzene<br>22. quarti anteriori e busti<br>33. quarti posteriori e selle<br>bb) di bovini adulti :<br>11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :<br>aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)<br>bbb) altri<br>22. quarti anteriori :<br>aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)<br>bbb) altri | <u>Peso netto</u><br><br>4,359<br>4,359<br>5,364<br><br>9,453<br>14,180<br><br>9,453<br>14,180 |



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/71<sup>(4)</sup>, ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melasso come tale; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regio-

lamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69<sup>(7)</sup> per i prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che tuttavia l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE, è modificato nell'intervallo tra due fissazioni mensili solo se la condizione all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 766/68 è soddisfatta;

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 26. 5. 1971, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, espor-

tati come tali, è fissata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato non viene fissata una restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci  | (u.c. / 100 kg)   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      |   | Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio <sup>(1)</sup> |
| 17.02                                | Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :  |   |
|                                      | ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio   | 0,1085  |
|                                      | E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale   | 0,1085  |
|                                      | ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati   | 0,1085  |
| 17.05                                | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione : |   |
|                                      | ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti  | 0,1085  |
| 17.03                                | Melassi, anche decolorati   | Importo della restituzione  |
|                                      |   | 0   |

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1971

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1661/71 <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1853/71 <sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 <sup>(7)</sup>, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1661/71 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22.7.1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 22.7.1971, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 del 26.8.1971, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU n. L 181 del 27.7.1968, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| Numero tariffario | Nomenclatura a testo semplificato   | Prelievi in u.c./100 kg   |  |
|-------------------|---|---|--|
|                   |   | Paesi terzi<br>(salvo SAMA-<br>PTOM, Rep.<br>un. Tanzania,<br>Rep. Uganda,<br>Rep. Kenya) | SAMA,<br>PTOM, Rep.<br>un. Tanzania,<br>Rep. Uganda,<br>Rep. Kenya |
| 23.02 A I a)      | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso   | 1,437   | 1,437  |
| 23.02 A I b) 1    | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione   | 2,298   | 2,298  |
| 23.02 A I b) 2    | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso   | 4,597   | 4,597  |
| 23.02 A II a)     | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso | 1,149   | 1,149  |
| 23.02 A II b)     | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)   | 4,597   | 4,597  |



**LA CONGIUNTURA ENERGETICA NELLA COMUNITA'  
SITUAZIONE 1970 — PROSPETTIVE 1971**

1971, 60 p. + 6 grafici (d, f, i, n)  
FB 50,— ; Lit. 620 ; FF 5,50 ; DM 3,50 ; Fl. 3,50

Continuando la serie di studi annuali sulla congiuntura energetica, che vengono pubblicati sin dal 1961, la Commissione presenta una relazione sulla situazione del mercato dell'energia nel 1970 e sulle prospettive per il 1971.

Tale relazione è volta a permettere alla Commissione di procedere ad uno scambio di vedute con il Consiglio in merito alla situazione energetica e, se del caso, di stabilire quali sono le misure necessarie per adottarsi alla situazione.

Fra i fatti caratteristici dell'anno 1970, sono state esaminate in particolare le tensioni che hanno caratterizzato l'offerta mondiale di petrolio. Inoltre, sono state studiate le direttrici secondo le quali potrebbe evolvere il mercato dell'energia della Comunità nel 1971.

È anche uscita l'edizione definitiva de :

**8286 — « La congiuntura energetica nella Comunità — Situazione 1969 — Prospettive 1970 ».**

1970. 176 p. (d, f, i, n). Prezzo : FB 100 ; lit. 1 250 ; FF 11 ; DM 7,50 ; Fl. 7

Ritardata per ragioni di ordine tecnico.

---

4996

STUDI — SERIE INDUSTRIA

N. 3

**GLI EFFETTI DEL MERCATO COMUNE NEL SETTORE ELETTROTECNICO**

1970. 38 p. (d, f, i, n)  
Prezzo di vendita : FB 80 ; Lit. 1 000 ; FF 9 ; DM 5,90 ; Fl. 5,80

La presente pubblicazione è il frutto di uno studio, condotto per incarico della Commissione delle Comunità europee, dall'IFO-Institut für Wirtschaftsforschung (Istituto per la ricerca economica), Monaco, sugli effetti del Mercato comune nel settore di determinati prodotti elettrotecnici.

Vengono illustrati gli effetti del Mercato comune sugli scambi intracomunitari, sulla produzione e sulla distribuzione di tali prodotti e indicate le variazioni subentrate nella situazione del consumatore dal 1957 in poi sul piano quantitativo, qualitativo e su quello dei prezzi.

La trattazione si sofferma sulle ripercussioni di una struttura economica in via di trasformazione in un mercato interno unico.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

5130

STATISTICHE SOCIALI — ANNUARIO 1970

1970 — 316 pagine (d/f, i/n)

FB 225 ; Lit 2800 ; FF 25 ; DM 16,50 ; Fl 16 ; £sd 1.17.0 ; £p 1,87 1/2 ; \$ 4,50

L'annuario di statistiche sociali è edito ogni due anni e raccoglie le principali informazioni riguardanti :

- demografia
- occupazione e disoccupazione
- salari
- livello di vita
- istruzione pubblica
- conti sociali, sicurezza sociale, infortuni sul lavoro

L'edizione del 1970 riprende dati che riguardano, in generale, gli anni dal 1958 al 1969 ed i principali risultati di inchieste specifiche.

---

8291

COLLANA DI STUDI — SERIE ECONOMIA E FINANZA

N. 8

L'EVOLUZIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE NEGLI STATI MEMBRI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE DAL 1957 AL 1966

1971 — 263 p. (d, f, i, n)

FB 225 ; Lit 2800 ; FF 25 ; DM 16,50 ; Fl 16 ; £sd 1.17.0 ; £p 1,87 1/2 ; \$ 4,50

La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato in questi giorni uno studio del Gruppo di lavoro per lo studio comparativo dei bilanci, dedicato all'evoluzione delle finanze pubbliche negli Stati membri delle Comunità europee dal 1957 al 1966.

Lo scopo dello studio è di presentare i dati di bilancio delle amministrazioni nazionali secondo una base comparabile, in modo da mettere in luce le analogie e le divergenze che esistono fra le strutture delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Lo studio si compone di quattro parti. Nella prima è svolta una analisi globale dell'evoluzione delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche nel loro insieme. Nella seconda sono considerati i conti economici dello Stato, la terza è dedicata alle entrate e alle spese delle collettività locali, e nella quarta l'attenzione è rivolta nelle sue grandi linee al sottosectore della sicurezza sociale. Allo studio è inoltre unito un allegato statistico, in cui sono riportati i conti economici sui quali l'analisi è fondata.

L'opera, pubblicata nella Collana di studi, con il numero 8 della serie « Economia e finanza », fa seguito a quella uscita nel 1964 nella stessa serie ed è disponibile nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

